




Il Governo della R^{te} Luogotenenza di Napoli
con Decreto Del 28 Dicembre 1860, estendendo a
quell' ex-Regime le benivole disposizioni, che
il Magnanimo Carlo Alberto, provvide alla sorte
degl' impiegati militari e civili che furono des-
tituiti dopo l'abolizione della costituzione del
1820: ma laddove per gl' impiegati militari
espressamente aggiunse che nella liquida-
zione di tal pensione ogni periodo di 12
anni trascorsi dopo la privazione dell'
impiego, sarebbe calcolato come l'avanza-
mento di un grado (il che la Camera es-
pressamente riconobbe e sancì nella Tornata
de' 29 maggio p. s. v'istando la Legge presentata
sull' oggetto Dal Ministero Della Guerra) per
gl' impiegati civili, che trovansi nelle stesse
condizioni, si è lasciato nel dubbio se deb-
bano o no godere dello stesso beneficio.
Per rimuovere questo dubbio, e colmare
questa lacuna si presenta all' approvazione
della Camera il seguente

Progetto di Legge

Art. Unico

Coloro che trovandosi in impieghi civili aventi
una scala di regolare ascensi per gradi o
per classi, furono destituiti nell' ex-Regime
di Napoli allorchè fu abolita la costituzione



del 1820 e non furono mai più rimessi
in impiego, o lo furono nella breve epoca
costituzionale del 1848, dopo la quale ritornarono
ad essere privati, nel far valere il loro diritto
ad una pensione ai termini dell' art. 5. Del
Decreto emesso dalla Real Sovrintendenza di
Napoli il 28 Dicembre 1860, godranno del
beneficio accordato con lo stesso Decreto art.
1.° N. 2. agli impiegati mitri posti nelle
medesime condizioni, sicché ogni periodo di
Dodici anni trascorsi dopo l'esclusione loro
dal servizio, sarà considerato, quanto alla
pensione, come l'avanzamento di un grado
o di una classe, ed il primo di questi periodi
comincerà a decorrere dalla data della nomina
al grado o classe che avevano al tempo della
seguita invasione Austriaca.

Corino il 22 Giugno 1861.

Il Deputato
Sott. De Blasis.